



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, ha pronunciato la seguente
Ordinanza

nel procedimento penale a carico di

Gabba Prof. Carlo Francesco

Mortara Prof. Lodovico

Cammeo Prof. Federico ed altri

imputati

} Senatori del Regno

di diffamazione a senso dell'art 393 cap. del Codice penale, in danno di Angelucci Luigi, commesso in Roma nel 30 aprile 1878, a mezzo del giornale giuridico "La Giurisprudenza Italiana" di cui gli imputati sono direttori e condirettore.

La Commissione ha considerato:

Che il Sig. Luigi Angelucci, già esattore e tesoriere del comune di Terracina nel Chienti, fu dal Consiglio di Prefettura di Macerata, in seguito ad esame dei conti, condannato a pri di detto comune al pagamento di L. 12205, 34, ma la Corte di Conti, con decisione del 28 marzo 1879, ridusse la condanna a L. 9169, 40.

Per la riscossione di detta somma il Comune intra prese giudizio di esenzione, il quale si trascinò per lunghi anni e diede luogo a ben dieci sentenze rendute in tutti i gradi di giurisdizione. L'ultima

di esse della Cassazione di Roma fu pubblicata dal periodico la "Giurisprudenza Italiana", la quale ne intraprese l'esame critico con una nota, in cui legge- si che il povero piccolo comune, dopo aver lottato prima innanzi le giurisdizioni contabili, per far riconoscere il suo credito verso un pessimo esattore e tesoriere, e poscia per dieci anni avanti l'autorità giudiziaria, riportò condanna al ristoro dei danni per un male inteso rigore formalistico, che soffocò il diritto vero ed incensurò.

L'Angelucci produsse querela per diffamazione conti- stente, a suo dire, nelle suddette parole, verso un pos- simo esattore e tesoriere, contro i Direttori del perio- dico, il Consiglio di redazione, il condirettore Prof. Cam- meo e chiunque altro potesse risultare responsabile del fatto querelato; e poiché i Direttori del periodico e pa- recchi dei componenti il Consiglio di redazione, e cioè gli Onorevoli Gabba, Lodovico Mortara, Cosulich, Chironi, Inarta, sono Senatori del Regno, la querela fu trasmes- sa all'Alta Corte di giustizia:

Che è risultato tanto per lettera inviata direttamente a S. E. il Presidente del Senato, quanto per posteriore formale dichiarazione raccolta da un Consigliere della Corte d'appello di Firenze all'uopo delegato, che lo scritto- re della nota, oggetto delle doglianze del sig. Angeluc- ci, è il condirettore della "Giurisprudenza", avv. prof. Cammeo. Ciò essendo, segue che i direttori e i compo- nenti il Consiglio di redazione del detto periodico, che sono Senatori del Regno, non hanno commesso il fatto querelato, e quindi rimane esclusa qualsiasi respon- sabilità a loro carico; ed essendo il prof. Cammeo estraneo al Senato, è sottoposto alla giurisdizione or- dinaria, questa Commissione, senza punto interloquere in merito della proposta querela, deve inviare gli atti al Procuratore del Re affinché provveda *ad nor- mam juris*.

Per questi motivi

La Commissione permanente d'istruzione, in conformità delle requisitorie del P.^o M.^o, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re presso il tribunale di Roma, affinché provveda come per legge.

così deciso in Roma il 10 febbraio 1912

L. S. Manfredi
 Astengo
 Carafola
 Cafaly
 Falconi
 Petrella
 Togliatti

"manfredi
 "P. Astengo
 "P. Carafola
 "A. Cafaly
 "Falconi
 "Petrella
 "Togliatti

Fontana Carr